

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to RENATO CARLANTONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Federico Varutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

dalla data odierna al 17/04/2012

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16 L.R. 21/2003.

Addì 02/04/2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte denunce o reclami.

Addì 18/04/2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

in data _____ per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 29/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Federico Varutti



Copia per pubblicazione

COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

N. 2012 / 00022 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno 2012, il giorno 29 marzo (29/03/2012) alle ore 20.30,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 23/03/2012 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione:

RENATO CARLANTONI	SINDACO	presente
RENZO ZANETTE	ASSESSORE	presente
IGINO CIMENTI	ASSESSORE	presente
FRANCO BARITUSSIO	CONSIGLIERE	presente
NADIA CAMPANA	ASSESSORE	assente
LUCIANO BARALDO	CONSIGLIERE	presente
LUCA CIOTTI	CONSIGLIERE	assente
ANTONIO ANDREANA	CONSIGLIERE	presente
FRANCO PIUSSI	CONSIGLIERE	presente
FRANCESCA COMELLO	ASSESSORE	presente
PAOLO ALBANO	CONSIGLIERE	presente
STEFANO MAZZOLINI	CONSIGLIERE	assente
CHRISTIAN MOSCHITZ	CONSIGLIERE	assente
GIOVANNI SUPAN	CONSIGLIERE	assente
ENRICO TONIUTTI	CONSIGLIERE	presente
ALBERTO BUSETTINI	CONSIGLIERE	presente
DELLA MEA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	presente
		assente

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

F.to dr. Varutti Federico

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;**

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il TUEL 267/2000e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

Udita la relazione del Presidente;

Uditi gli interventi che qui di seguito si riassumono: cons. Toniutti (si era condivisa, nelle linee generali, la linea guida - si dovrà lavorare molto per verificare i veri residenti nelle seconde case - verifica della "dimora abituale") - Pres. (fare tutti i controlli necessari anche se è sempre un po' difficile farlo in un comune con vocazione turistica) - cons. Baraldo (la non tassazione sulla prima casa è sempre stata una battaglia del PDL - l'operazione del trasferimento del patrimonio di Cave al Comune ha portato grande giovamento alla casse comunali - ritengo che le seconde case siano una ricchezza per Tarvisio, ci salvano il bilancio comunale) - cons. Toniutti (noi riteniamo che le seconde case non siano una ricchezza - siamo per una diversa politica urbanistica sul territorio - seconde case sono costi per la Amministrazione Comunale) - cons. Baritussio (le scelte proposte dall'Amministrazione sono sagge - ci saranno tempi molto difficili per l'economia - chiedo che si faccia anche una grande azione di informazione ai cittadini) - cons. Piussi (ritengo valida la proposta del Comune) - cons. Toniutti (l'esempio lo vediamo a Camporosso dove ci sono solo case disabitate, han chiuso anche le attività commerciali - abbiamo tanti immobili invenduti e/o sfitti) - cons. Albano (ritengo giuste le proposte dell'Amministrazione

- ha fatto veramente molto in questi cinque anni di mandato) - Pres. (le scelte che questo Ente ha fatto sono oculate e precise - si è sempre tenuto conto anche dell'economia, della difficile situazione delle imprese e del turismo - non abbiamo ritoccato, in aumento, l'addizionale IRPEF, mentre la TARSU è stata ribassata) - cons. Toniutti (per le motivazioni di cui sopra mi asterrò nella votazione).

Con votazione palese ed avente seguente risultato:

- presenti 12 - votanti 10 - astenuti 2 (Toniutti e Busetтини) - fav. 10

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUTA DI BASE**
0,96 PER CENTO
 - **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
 - **ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO
 - **ALIQUTA FABBRICATI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986**
0,55 PER CENTO
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 21 di data odierna;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- 7) con separata, palese votazione avente seguente risultato: presenti 12 - votanti 10 - astenuti 2 (Toniutti e Busetтини) - fav. 10 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.